

**Legislatura 17<sup>a</sup> - 12<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto  
sommario n. 271 del 16/09/2015**

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**

**MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015  
271<sup>a</sup> Seduta**

***Presidenza della Presidente  
DE BIASI***

***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.***

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-01762, del senatore D'Ambrosio Lettieri, sulla stabilizzazione dei medici in servizio presso le reti nazionali per le cure palliative e la terapia del dolore.

Premette che la legge n. 38 del 2010 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", ha delineato il percorso per la realizzazione di un sistema organizzativo articolato che, coinvolgendo un gran numero di strutture e di professionisti, assicura su tutto il territorio nazionale risposte socio-assistenziali anche di elevata complessità.

Fa quindi presente che, parallelamente alla definizione delle reti di terapia del dolore e di cure palliative, con l'Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2014, si è provveduto ad individuare l'elenco delle professionalità operanti nella rete delle cure palliative, tenendo conto di quanto già previsto dal legislatore.

In occasione del perfezionamento del citato Accordo, si è posta la problematica relativa all'esclusione di quei medici, richiamati dalla citata legge n. 38 del 2010, i quali prestano servizio nelle reti regionali di cure palliative senza essere in possesso di una specializzazione e che, in assenza di uno specifico intervento normativo, non avrebbero potuto continuare a collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale.

Detta problematica ha trovato soluzione con l'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che dispone: "Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della

salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono idonei adoperare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate".

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla richiamata disposizione, il Ministero della salute ha predisposto lo schema di decreto di natura non regolamentare, che, dopo l'assenso politico della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2015, è stato adottato in data 6 giugno 2015.

Nel decreto sono indicati i criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici privi di specializzazione in servizio presso le reti medesime.

Tali medici, pertanto, ottenuta la prescritta certificazione, saranno idonei ad operare nelle reti di cure palliative.

Fa altresì presente che i contratti di collaborazione di natura occasionale, o coordinata e continuativa, e/o libero professionali, non rientrano nell'ambito di applicabilità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Nazionale.

Infatti detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dovendo necessariamente tener conto di quanto disposto dalla norma di carattere primario da attuare, disciplina apposite procedure concorsuali, riservate esclusivamente al personale titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in possesso di determinati requisiti di anzianità previsti dal legislatore.

In particolare, l'articolo 6, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che: "il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli enti di cui all'articolo 1, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza."

Tale disposizione non deroga al requisito generale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cui i candidati devono essere titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

In conclusione, assicura che, una volta svolte le necessarie valutazioni di carattere tecnico-normativo, la tematica affrontata con l'interrogazione *de qua* sarà oggetto di valutazione politica per una eventuale e ulteriore definizione.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR) si dichiara insoddisfatto della risposta, pur prendendo atto degli impegni assunti dal Governo in merito a ulteriori iniziative in materia. Sottolinea l'irrinunciabilità delle prestazioni assicurate dal personale medico in questione nel campo dell'assistenza ai pazienti oncologici.